



Trattamento fiscale di premi, doni d'onore, borse di studio, contributi alle opere ecc.

LIG 16 I, 106 segg.; 30 lett. a ed f

LIFD16 I, 24 lett. a e d

1. PREMESSE E QUESTIONE GIURIDICA

Il Governo del Cantone dei Grigioni conferisce ogni anno premi a produttori culturali di diversi settori (cfr. art. 15 della legge sulla promozione della cultura, LPCult, CSC 494.300). Con i **premi di incoraggiamento** si intende stimolare soprattutto i giovani produttori culturali a proseguire il cammino intrapreso. Con i **premi di riconoscimento** si vuole rendere omaggio e onorare produttori culturali di differenti settori per la loro produzione.

Per prestazioni culturali e scientifiche eccellenti può venire conferito il **Premio grigione-se per la cultura**. Esso è considerato il massimo riconoscimento del Cantone dei Grigioni in ambito culturale e, al contrario dei premi di incoraggiamento e di riconoscimento, non viene conferito ogni anno.

Oltre ai premi menzionati, il Cantone versa **sussidi una tantum** per progetti culturali, nonché per la pubblicazione di opere d'importanza scientifica. Questi sostegni finanziari avvengono in funzione del progetto (LPCult 11).

Inoltre il Cantone organizza, allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, concorsi per l'aggiudicazione di **borse di studio** e la **commissione di opere** per un importo pari ad al massimo fr. 20'000.– (cfr. LPCult 12).

Infine, il Cantone permette ai produttori culturali professionisti l'accesso agli **atelier all'estero** (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza della legge sulla promozione della cultura ; CSC 494.310). La concessione include l'utilizzo degli spazi e un contributo finanziario di fr. 1'000.– al mese.

Infine, produttori culturali ricevono prestazioni valutabili in denaro (premi, contributi promozionali, commissioni di opere, borse di studio, spese di stampa e di traduzione ecc.) da **fondazioni private**.

Nel presente documento si mira a presentare come vadano qualificati dal punto di vista fiscale i premi/sussidi menzionati in precedenza.

2. ASPETTI FONDAMENTALI

In LIG 16 I e LIFD 16 I, il legislatore ha dichiarato imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" formulando così il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. I principali redditi imponibili sono descritti più in dettaglio in LIG 17–29 e LIFD 17–23.

Il legislatore ha fatto diverse eccezioni al principio menzionato dell'imposizione del reddito netto complessivo. Un incremento patrimoniale derivante da donazione non sottostà ad esempio all'imposta sul reddito (art. 30 lett. a LIG e art. 24 lett. a LIFD). Lo stesso dicasi per gli aiuti da fondi pubblici o privati, necessari al sostentamento (LIG 30 lett. f e LIFD 24 lett. d).

3. PREMI E DONI D'ONORE

Premi e doni d'onore conferiti da enti pubblici o istituzioni private quale espressioni di stima nei confronti dell'attività artistica, scientifica o culturale non vanno trattati come reddito, bensì come **donazioni**¹. Questi sono riferiti al passato oppure promuovono giovani talenti di prospettiva e pertanto presentano un legame con il futuro.

Tra questi rientrano:

- premi artistici, letterari, musicali e cinematografici
- doni d'onore e di riconoscimento letterari e musicali
- doni d'onore per prestazioni scientifiche

Il **Premio grigionese per la cultura**, ma anche i **premi di riconoscimento** del Cantone, dei comuni e di altre istituzioni devono pertanto essere qualificati quali donazioni ai sensi di LIG 106 segg. Va osservato che, indipendentemente dal domicilio fiscale, chi riceve la donazione è soggetto all'obbligo fiscale nel Cantone dei Grigioni. Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale, se la persona assegnante aveva il domicilio fiscale nel Cantone al momento del versamento dell'assegnazione (LIG 107 I lett. a). È necessario tenere conto dell'importo deducibile di cui a LIG 114 I. Il beneficiario del riconoscimento deve notificare il relativo oggetto e il valore all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 90 giorni dal versamento dell'assegnazione (LIG 134 II). La Confederazione non riscuote alcuna imposta sulle donazioni.

La maggior parte dei premi/doni d'onore viene conferita dal Cantone. In questi casi, la sovranità fiscale per la riscossione dell'imposta comunale sulle donazioni spetta sempre alla Città di Coira quale comune sede del Cantone, o meglio del Governo. Ciò porta a risultati insoddisfacenti. Per questo motivo, al 1° gennaio 2013 LImpCC 21 IV è stata modificata nel senso che per premi e doni d'onore del Cantone la sovranità fiscale spetta al comune di domicilio del beneficiario. Nel caso in cui esso avesse il domicilio fuori Can-

¹ Roman Baumann Lorant, Stiftungen fördern Künstler – Steuern auf Preisen, Werkbeiträgen und ähnlichen Leistungen, in: StR 2014, pag. 255 seg.; AFC, circolare n. 15 dell'8 aprile 1953 concernente il trattamento fiscale di premi, doni d'onore e borse di studio a scrittori, musicisti, pittori, scultori, scienziati, ecc.; Reich, Steuerrecht, 2^a ed., § 15 N 45; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2^a ed., § 24 N 32; Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, § 25 N 18; TA BE 22.6.2007, in: NStP 2007, pag. 92.

tone, il diritto di riscuotere l'imposta spetta alla Città di Coira (secondo la regola generale). Diversi comuni hanno adeguato la propria legge fiscale comunale a LImpCC 21 IV.

I **premi di incoraggiamento** vengono sempre conferiti a produttori culturali più giovani che per ovvie ragioni usano questi soldi per il loro sostentamento e la loro formazione. I premi di incoraggiamento vanno dunque qualificati come borse di studio. Come tali, in virtù di LIG 30 lett. f e di LIG 113 III lett. a, essi non sono soggetti né all'imposta sul reddito, né all'imposta sulle donazioni (cfr. anche n. 5).

4. CONTRIBUTO ALLE OPERE E CONCORSI

Tutte le prestazioni conferite in vista dell'esecuzione di un incarico o di un'opera, per la stesura di una ricerca scientifica o per la partecipazione a un concorso (ad es. un concorso di architettura) sono soggette all'imposta sul reddito. In questi casi il versamento di un sussidio viene fatto dipendere da una controprestazione del produttore culturale. In altre parole viene premiata la realizzazione di un'opera o la partecipazione a un concorso. Questo vale anche nel caso in cui la controprestazione non rimanga presso il fornitore della prestazione. Il Tribunale federale ha ad esempio qualificato come reddito imponibile un "salario o contributo personale al sostentamento della richiedente" pari a fr. 85'000.– all'anno versato dal Fondo nazionale svizzero (fornitore della prestazione) in vista della realizzazione di un progetto di ricerca triennale (stesura di una tesi di abilitazione)².

La sovranità fiscale riguardo all'imposta sul reddito spetta al Cantone in cui l'artista ha il suo domicilio o la sua azienda commerciale. L'artista può dedurre le spese sostenute per la realizzazione dell'opera (ad es. materiale per la realizzazione di un dipinto) quali spese di conseguimento.

5. BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono prestazioni in denaro versate dall'ente pubblico o da fondazioni per la formazione e per il perfezionamento per le quali non sussiste un obbligo di rimborso. Le borse di studio non dipendono da una prestazione equivalente concreta del beneficiario.

Di norma, le borse di studio vengono qualificate quali aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento. Come tali, in virtù di LIG 30 lett. f e di LIG 113 III lett. a e LIFD 24 lett. d esse sono escluse dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle donazioni.

² TF 28.4.2008, 2C_715/2007, con rimando alla circolare AFC n. 8 del 25.2.1971.

6. CONCESSIONE DI ATELIER AD ARTISTI

Se il Cantone o una fondazione concedono un atelier (soprattutto per attività di pittura e scultura) a un produttore culturale (non ancora affermato) per l'utilizzazione a titolo gratuito, di norma ciò va qualificato quale aiuto esente da imposta ai sensi di LIG 30 lett. f e LIFD 24 lett. d.

7. SPESE DI STAMPA E TRADUZIONE

Fondazioni forniscono prestazioni sotto forma di contributi alle spese, ad es. per spese di stampa e traduzione. Tali prestazioni presentano un legame diretto con una determinata opera. Pertanto, sono soggette all'imposta sul reddito; sono fatte salve le prestazioni ai sensi di LIG 30 lett. f e LIFD 24 lett. d (cfr. n. 5).

8. SUSSIDI DEL FONDO NAZIONALE SVIZZERO

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) promuove la ricerca scientifica in Svizzera. Esso si occupa della promozione di progetti e di carriere³. A questo scopo esso concede sussidi tra l'altro per la ricerca scientifica⁴.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle donazioni del FNS va operata la seguente distinzione⁵:

- **sussidi personali** intesi come **salari**: i contributi personali hanno lo scopo di garantire a scuole universitarie e ad altre istituzioni la collaborazione di ricercatori particolarmente qualificati nell'ottica della promozione della ricerca scientifica. Tali donazioni rappresentano reddito imponibile (in piena misura)⁶. Tuttavia, non sono soggette all'obbligo di versare contributi AVS⁷.
- **borse di studio/sussidi alle giovani leve**: questi vanno a beneficio soprattutto di studenti più giovani, i quali ad es. scrivono una tesi di dottorato o svolgono uno studio postdiploma. Di norma non dispongono ancora di un reddito da attività lucrativa. I sussidi loro versati mirano in sostanza a coprire le spese di sostentamento. Tali borse di studio possono essere qualificate quali aiuti dell'ente pubblico e risultano pertanto essere esenti da imposta (LIG 30 lett. f e LIFD 24 lett. d).

³ cfr. art. 10 cpv. 3 lett. a e b della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI; RS 420.1.

⁴ Articolo 1 del Regolamento dei sussidi del Fondo nazionale svizzero sulla concessione di sussidi, regolamento dei sussidi.

⁵ Cfr. anche AFC, Circolare n. 8 del 25 febbraio 1971 concernente donazioni del Fondo nazionale svizzero per la promozione della ricerca scientifica.

⁶ TF 28.4.2008, 2C_715/2007, consid. 2.4.

⁷ DTF 133 V 297 consid. 4.3.